

# Sanzioni per mancata o ritardata consegna del prospetto paga

AGGIORNATA A DICEMBRE 2015

## Vediamo quali sono gli ultimi orientamenti della giurisprudenza.

- La Corte di Cassazione con la propria Sentenza del 17 novembre 2014, n. 47241, si è pronunciata in merito alla responsabilità, a carico del **datore di lavoro**, attinente il reato di cui all'art. 4 della legge n. 628 del 1961, a seguito della omissione nella consegna ai funzionari dell'Ispettorato del lavoro che le avevano richieste, delle copie delle **buste paga** relative ai **lavoratori dipendenti**.

Il datore di lavoro, impugnando le sentenze di primo e secondo grado, fondava le proprie ragioni sulla considerazione che la sua condotta **non** si era concretizzata in un **vero e proprio impedimento** alla attività di vigilanza svolta dall'Ispettorato, **ma solo** in un **intralcio** di questa, punito non con la sanzione penale ma con quella amministrativa.

Prima di riportare quanto espresso dalla Suprema Corte è utile richiamare alcuni concetti.

In primo luogo quello di **retribuzione**, che rappresenta il corrispettivo che spetta al lavoratore dipendente per l'attività lavorativa svolta.

Ai sensi dell'art. 2094 c.c., infatti, "*È prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore*". Inoltre l'art. 2099 c.c. stabilisce che "*La retribuzione del prestatore di lavoro può essere stabilita a tempo o a cottimo e deve essere corrisposta nella misura determinata, con le modalità e nei termini in uso nel luogo in cui il lavoro viene eseguito*".

## OBBLIGO DEL DATORE DI LAVORO DI CONSEGNARE LA BUSTA PAGA AL DIPENDENTE

La **retribuzione** pertanto costituisce la **principale obbligazione in capo al datore di lavoro** e connota il rapporto di lavoro come un contratto oneroso di scambio (o a prestazioni corrispettive).

- Considerato quanto sopra, sorge per il datore di lavoro l'obbligo di consegnare allo stesso lavoratore un prospetto paga (o cedolino paga), ovvero un documento in grado di mettere il lavoratore in condizione di verificare come è stato determinato il proprio compenso.
- L'**obbligo di rilasciare al lavoratore subordinato un cedolino paga** è stato introdotto dal legislatore nel lontano 1953, con la Legge 5 gennaio 1953, n. 4. Si tratta di un testo legislativo molto breve, composto di soli 6 articoli e con finalità di natura "pubblicistica": fornire al lavoratore uno strumento di controllo sull'operato del datore di lavoro o, più semplicemente, metterlo in grado di capire le modalità di calcolo di quanto ricevuto.

La Legge 4/1953, entrata in vigore l'11 febbraio 1953, si compone, come visto, sopra di soli 6 articoli.

- L'art. 1 prevede l'**obbligo** di consegna all'atto della corresponsione della retribuzione di un **prospetto paga** contenente una serie di dati :*“È fatto obbligo ai datori di lavoro di consegnare, all'atto della corresponsione della retribuzione, ai lavoratori dipendenti, con esclusione dei dirigenti, un **prospetto di paga** in cui devono essere indicati il nome, cognome e qualifica professionale del lavoratore, il periodo cui la retribuzione si riferisce, gli assegni familiari e tutti gli altri elementi che, comunque, compongono detta retribuzione, nonché, distintamente, le singole trattenute. Tale prospetto paga deve portare la firma, sigla o timbro del datore di lavoro o di chi ne fa le veci. Le società cooperative sono tenute alla compilazione del prospetto di paga sia per gli operai ausiliari che per i propri soci dipendenti”*.
- L'art. 2, stabilisce che i dati del **prospetto paga** devono coincidere con quelli indicati con le registrazioni nei libri paga: *“Le singole annotazioni sul prospetto di paga debbono corrispondere esattamente alle registrazioni eseguite sui libri di paga, o registri equipollenti, per lo stesso periodo di tempo”*.
- L'art. 3, rimarca nuovamente il concetto di momento della consegna del **cedolino paga**, ovvero *“Il prospetto di paga deve essere consegnato al lavoratore nel momento stesso in cui gli viene consegnata la retribuzione”*.
- L'art. 4, prevede invece i **casì di esonero** dell'art. 1 ovvero, alle Amministrazioni dello Stato e alle relative Aziende autonome; alle Regioni, alle Province ed ai Comuni; alle aziende agricole che impiegano nell'annata agraria mano d'opera salariata per un numero di giornate lavorative non superiore a 3000; ai privati datori di lavoro per il personale addetto esclusivamente ai servizi familiari.
- L'art. 5 si occupa di reprimere eventuali comportamenti in violazione della legge, stabilendo il **regime sanzionatorio**: *“In caso di mancata o ritardata consegna al lavoratore del prospetto di paga, di omissione o di inesattezza nelle registrazioni apposte su detto prospetto paga, sarà applicata al datore di lavoro l'ammenda da euro 125 a euro 770 per ogni lavoratore cui la contravvenzione si riferisce”*.
- L'art. 6 infine delega la **vigilanza** per l'applicazione della presente legge all'**Ispettorato del Lavoro**.

### **QUANDO C' E' L' OBBLIGO DI CONSEGNA DELLA BUSTA PAGA?**

Stante l'interpretazione letterale della norma sembra si possa sostenere che l'obbligo di consegna del cedolino paga decorra solo al “**momento della corresponsione della retribuzione**” intendendo, come corresponsione il momento del versamento della retribuzione e quindi l'effettivo pagamento al lavoratore.

### **COME VIENE SANZIONATA LA MANCATA O RITARDATA CONSEGNA DELLA BUSTA PAGA ?**

La **mancata o ritardata consegna del prospetto di paga** è sanzionata dall'art. 5 della stessa Legge n. 4/1953 con la sanzione amministrativa che va da € 125 ad € 770

**LA ULM E' VICINO A TE !!**